MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte generale

Il decreto legislativo 231/2001, in parziale attuazione della legge delega 300/2000, disciplina, introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce in un contesto di attuazione di obblighi internazionali istituendo la responsabilità amministrativa degli enti partendo dal presupposto che le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa possono rientrare nell'ambito di una politica aziendale diffusa e sono conseguenze di decisioni di vertice dell'ente stesso.

Si tratta di una responsabilità amministrativa "approfondita" perché, pur comportando sanzioni di tipo amministrativo, deriva comunque da reato e presenta le garanzie proprie di un processo penale.

Il coinvolgimento dell'azienda in un reato previsto dal decreto può essere pesante, come pesante possono essere le conseguenze per i componenti dell'azienda.

L'azienda in quanto entità sociale ha il dovere di cautelarsi per evitare che conseguenze estreme ricadano su di essa e di conserva sui propri dipendenti.

Preliminarmente è importante chiarire che la responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato pertanto non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato; la responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti, apicali o sottoposti, hanno agito nell'interesse proprio o di terzi.

L'art. 1 del D. Lgs. 231/2001 definisce l'ambito di applicazione della norma prevedendo che le sue disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano, viceversa, allo stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Requisiti per la sussistenza della responsabilità prevista dalla legge a carico dell'ente qualora si commetta un reato sono:

- il reato commesso dalla persona fisica risulti compreso tra quelli indicati dalla legge nell'apposito elenco,
- sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente,
- sia stato commesso da una persona fisica in posizione "apicale" o sottoposta alla direzione di un soggetto apicale.

Giova precisare che, per soggetti apicali, il legislatore, all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, indica quelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi; in eguale modo si considerano i reati commessi da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il presupposto della responsabilità dell'ente, quindi, è che la persona fisica, indicata nel comma precedente, abbia commesso uno dei reati previsti nell'interesse dell'ente (quindi non è necessario che sia effettivamente derivata all'ente una qualche utilità) oppure a vantaggio dell'ente (quindi all'ente è derivato un profitto).

Tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente vi sono, in primis, quelli commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, i quali sono stati elencati negli artt. 24 (Malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezioni di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico) e 25 (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite).

Sebbene originariamente prevista per i crimini contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, trasferimento fraudolento di valori, attraverso l'art. 25 bis del decreto, introdotto dalla legge 409/2001 "conversione in legge con modifiche del D.L. 25/09/2001 n° 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" e successive integrazioni e modificazioni.

L'intervento del legislatore è proseguito poi con il D.Lgs. 61/2002 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali a norma dell'art. 11 legge 03/10/2001 n° 366 il quale ha modificato la rubrica della sezione III e ha introdotto l'art. 25-ter estendendo la responsabilità amministrativa ai reati societari.

Dopo alcuni interventi con il DPR 115/2002 e 313/2002, che hanno modificato o abrogato alcuni articoli del D.Lgs 231/2001, il legislatore ha proseguito con il suo intervento riformatore attraverso la legge 7/2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che ha introdotto l'art. 25-quater aggiungendo i delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Una ulteriore espansione dell'ambito della responsabilità dell'ente si è avuto con l'adozione dell'art. 25 quinquies, relativo ai delitti contro la personalità individuale tramite la legge 228/2003 "Misure contro la tratta delle persone".

A partire dal 2005 si è notata una crescita dei reati inseriti nel contesto del D.Lgs 231/2001 attraverso la legge 62/2005 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, legge comunitaria 2004" che ha introdotto l'art. 25-sexies "abusi di mercato" e la legge 262/2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" che ha modificato alcune disposizione dell'art. 25-ter.
Pochi mesi dopo la legge 7/2006 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha esteso i reati oggetto del D.Lgs 231 del 2001 con l'introduzione dell'art. 25-quater 1.
In seguito la legge 146 ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra il mese di novembre 2000 e il mese di maggio 2001) introducendo la responsabilità degli enti per alcuni reati di carattere transnazionale; in questo caso non si è introdotto un vero e proprio articolo all'interno del decreto ma si è inteso estendere il concetto della commissione del reato oltre i confini di un singolo stato, commesso da una organizzazione criminale, e caratterizzato da una certa gravità, frutto di una attività organizzativa dotata di stabilità e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

L'art. 25-septies, invece, è stato introdotto dalla legge 123/2001 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", poi integrata dal D. Lgs. 81/08, e ha introdotto la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'art. 25-septies sicuramente ha rappresentato una vera e propria svolta dato che è stato in quel momento che la maggior parte delle aziende e degli imprenditori hanno cominciato a conoscere e ad approfondire i contenuti del D.Lgs 231/2001.
Il legislatore non ha fermato la sua azione riformatrice ed innovatrice tanto che con il D.Lgs 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" è stato inserito l'art. 25 octies "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".
Nel 2008 la legge 48 "ratifica ed esecuzione nella convenzione del Consiglio di Europa sulla

criminalità organizzata e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha introdotto nello schema del D.Lgs 231/2001 l'art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati) ampliando ancora una volta la responsabilità dell'ente.

La legge 94/2009 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha "allargato" i confini dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 attraverso l'introduzione dell'art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata); in realtà con il successivo intervento si è venuta a creare confusione in considerazione del fatto che la legge 99/2009 (disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia), modificando alcune parti dell'art. 25-bis, ha introdotto l'art. 25-bis 1 (delitti contro l'industria ed il commercio) e l'art. 25-novies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore).

La "smania" di introdurre i reati all'interno del D.Lgs. 231/2001, infatti, ha "giocato" uno scherzo al legislatore in quanto la legge 116/2009 relativa alla "Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale" entrata in vigore pochi giorni dopo la legge 94/2009, ha introdotto l'art. 25-novies una seconda volta (induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) ma con caratteristiche diverse. Si tratta chiaramente di un refuso che necessitava di essere risolto quanto prima.

Anche il 2011 ha visto un ulteriore intervento del legislatore, ampliando ancora una volta il numero dei reati previsti all'interno del D.lgs. 231/2001; la responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali in seguito alla emanazione del D.Lgs121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" attraverso l'introduzione dell'art. 25-undecies.

Anche il decreto legislativo 38/2017 interviene sulla normativa in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche introducendo il delitto di corruzione tra privati con risvolti tanto di natura patrimoniale quanto interdittiva.

Con il decreto attuativo della Direttiva PIF, atta a tutelare gli interessi finanziari dell'UE mediante la lotta di crimini contro i bilanci dell'UE, più segnatamente il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, si è avuto un ampliamento degli illeciti presupposto della responsabilità da reato delle Società prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Oltre all'inserimento di alcune aggravanti speciali in ordine ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione sono stati introdotti nuovi reati dai quali può desumersi la responsabilità degli Enti. In particolare, tra le novità più rilevanti del D. Lgs. 231/01, si segnala:

- Reato di truffa: all'art. 24, oltre all'inserimento di una nuova fattispecie criminosa (art. 356 c.p. – frode nelle pubbliche forniture) è stata prevista un'estensione della punibilità, con applicazione della sanzione pecuniaria sino a 400 quote, quando i delitti di cui agli artt. 640 c.p., 640 bis c.p., determinano un danno in capo all'UE;
- Reato di esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- Reato di peculato, reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio: al comma 1 dell'art. 25 è stata aggiunta la previsione di punibilità, mediante sanzione pecuniaria sino a 200 quote, quando i predetti reati (314 c.p., 316 c.p. e 323 c.p.) offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Reati tributari: all'art. 25 quinquiesdecies è stato introdotto il comma 1 bis atto a punire la commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 qualora integrati nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Nello specifico, le pene previste sono:

  a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

  b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

  c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Reato di contrabbando: è stato inserito l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) atto a punire con la sanzione interdittiva e pecuniaria sino a 200 quote l'Ente a fronte della commissione di reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (importazioni ed ESA ITALIA SPA esportazioni – dogane). La sanzione è aumentata fino a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro.

Da ultimo abbiamo assistito alla pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, della Legge 9 ottobre 2023, n. 137 , di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , recante ""*disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*".

Con il precitato intervento normativo si attua una nuova estensione del catalogo dei "*reati presupposto*" della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il c.d. "Decreto Giustizia" interviene infatti sugli *artt. 24 e 25-octies.1* del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.

In particolare, l'art. 24, D.lgs. 231/2001, rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", viene arricchito dalla previsione di *due nuovi "reati presupposto"*.

Si tratta delle fattispecie di "*Turbata libertà degli incanti"* (art. 353 c.p.) e "*Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti"*(art. 353-bis c.p.) attraverso cui si estende il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A., interessando – tra le altre - anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

L'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001, riguardante i "*reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*, viene invece integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di "*trasferimento fraudolento di valori"*, prevista all'art. 512-bis c.p.

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

Come si evince da tale lungo elenco, e soprattutto, dai tempi piuttosto ravvicinati di ampliamento delle fattispecie, la materia in questione è estremamente dinamica tanto che, allo stato attuale, già sono in programma, nel calendario del legislatore, le discussioni in merito ad alcuni disegni di legge tendenti ad inserire ulteriori fattispecie di reato.

La commissione di riforma del D.Lgs. 231/2001, propone infatti di introdurre una serie di nuovi reati presupposto in grado di corresponsabilizzare l'ente; si tratta, per lo più, di categorie delittuose caratterizzate dalla logica di profitto e pertanto pienamente aderenti alla ratio della 231, volta appunto al contrasto dei reati di "profitto" commessi mediante l'ausilio della struttura organizzativa dell'ente.

A questo proposito, pur non essendo obbligatoria l'adozione del modello organizzativo ai sensi di legge, la Società ha deciso comunque di adottarlo, creando uno "strumento" aziendale utile al fine di ridurre gli eventuali rischi di commissione dei reati ai sensi del D.Lgs 231/2001, con la necessità di monitorare continuamente il "panorama" legislativo e giudiziario per le opportune modifiche ed aggiornamenti che si rendessero necessari.

Affinché l'ente possa validamente essere dimostrato come estraneo o esonerato dalla

responsabilità di tipo amministrativo, deve compiere alcune azioni fondamentali.
In base all'art. 6 la società non risponde del reato se:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficientemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa di controllo;
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- Non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al comma precedente.

A questo proposito, lo stesso articolo stabilisce che i modelli adottati devono rispondere a determinate caratteristiche, quali:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

Nel caso il reato sia stato commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, sarà il Pubblico Ministero che dovrà dimostrare che la commissione di un reato è stata possibile grazie all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
E' importante notare, a questo proposito, la distinzione fondamentale applicata dal decreto il quale stabilisce che, qualora il reato sia stato commesso da un soggetto non apicale, è onere del Pubblico Ministero dimostrare la violazione mentre nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, si presume la colpevolezza dell'ente sul quale graverà l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (inversione dell'onere della prova).
Nel caso in cui un soggetto appartenente all'azienda si renda colpevole della commissione di un reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e l'azienda non ha adottato un modello organizzativo

adeguato, quest'ultima potrebbe subire pesanti sanzioni.
Dette sanzioni sono previste all'art. 9 del decreto legislativo stesso e sono: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive, 3) confisca, 4) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono regolamentate negli artt. 10, 11 e 12 del decreto: in base al comma 1 dell'articolo 10 del decreto stesso, la sanzione pecuniaria viene sempre applicata in presenza di un illecito amministrativo dipendente da reato. Tali sanzioni sono comminate attraverso un sistema di quote, il valore di ciascuna delle quali può andare da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37; l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 100 quote né superiore a 1000 quote; sarà il giudice a determinare il numero di quote a titolo di sanzione in base al reato nonché l'importo della singola quota in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

Le sanzioni interdittive sono regolamentate dall'art. 9 e dagli artt. 13, 14, 15 e 16 e sono erogate solo in alcuni casi specifici. Tali sanzioni possono essere:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo le prestazioni di pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Sarà il giudice a determinare il tipo e la durata delle sanzioni interdittive in base alla fattispecie di reato, sanzioni che comunque hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che segue una sentenza di condanna. Sarà il giudice a determinarne le modalità in base a quanto previsto dall'art. 19 del decreto.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale che presuppone comunque l'applicazione di una sentenza interdittiva; sarà sempre il giudice a stabilire le modalità in base all'art. 18.
Sebbene queste appena elencate siano le uniche sanzioni previste in caso di reato, giova ricordare che l'autorità giudiziaria può, in base all'art. 53, stabilire anche il sequestro preventivo dei beni che possono essere in seguito oggetto di confisca così come può predisporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili dell'ente, ai sensi dell'art. 54, qualora esista il

rischio della dispersione o alienazione delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento o in genere delle somme dovute allo stato. Come sopra anticipato, il decreto prevede delle forme specifiche di esonero dalla responsabilità attraverso alcune azioni fondamentali che devono essere eseguite.

Il legislatore, comunque, non obbliga l'azienda ad adottare il modello organizzativo ma, sotto il punto di vista formale, lo definisce come una facoltà, lasciando perciò all'ente la scelta di adottarne uno o meno; la non adozione, infatti, non comporta alcun tipo di sanzione.

Tuttavia, in considerazione della gravità delle sanzioni che possono essere comminate, è evidente che appare ormai irrinunciabile la necessità dell'adozione di questo modello come presupposto per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.

La mera adozione di un modello organizzativo, inoltre, sebbene raccomandata come esimente, non è sufficiente ad esonerare definitivamente l'azienda da conseguenze spiacevoli dal punto di vista giuridico; è previsto, infatti, che il modello non solo debba prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, così come a scoprire tempestivamente le situazioni di rischio, ma anche una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano intervenuti significativi mutamenti nell'organizzazione dell'azienda, significativi mutamenti delle norme applicabili oppure siano state scoperte significative violazioni delle prescrizioni della legge.

Da questo presupposto si evince come il modello non può e non deve essere considerato come uno strumento statico bensì dinamico che permetta all'azienda, attraverso una corretta gestione e monitoraggio nel corso del tempo, di eliminare o colmare eventuali mancanze che, al momento dell'entrata in vigore dello stesso, non erano individuabili. In considerazione di quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, che prevede che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, e del fatto che l'ente, nell'adottare il modello, ha seguito le linee guida elaborate dagli organi di categoria i quali contengono sia i principi etici ai quali l'attività deve ispirarsi, sia gli assunti progettuali per la definizione dei modelli organizzativi.

Le eventuali divergenze rispetto ai punti specifici delle linee guida rispondono alla esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali alle attività effettivamente svolte dalla società e al contesto in cui opera.

L'ente, alla luce di questi fatti e nell'ottica del proprio miglioramento, ha ritenuto opportuno dotarsi di un modello organizzativo proprio allo scopo di ridurre e cercare di

eliminare ogni rischio relativo alla possibile commissione di irregolarità nello svolgimento della propria attività.
Per questo motivo è stato incaricato un professionista che, adiuvato da alcune risorse interne ed esterne qualificate, studiasse l'organizzazione aziendale, il panorama legislativo in vigore al momento e l'opportunità della costruzione del modello organizzativo.
Il team così composto ha proceduto, attraverso l'analisi dell'attività e della documentazione aziendale, ad un approfondimento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 così come delle sue successive modifiche ed integrazioni nonché con la collaborazione dei responsabili delle funzioni, ad indicare le aree definite a rischio reato tramite la "mappatura".
Attraverso questa studio si è giunti alla individuazione delle cosiddette macroaree sensibili di attività aziendali nelle quali si ritiene possa verificarsi la commissione dei reati; all'interno di ogni macroarea si è giunti alla individuazione delle singole attività nell'espletamento delle quali è possibile o probabile la commissione dell'illecito.
Per ognuna di queste attività sono stati predisposti protocolli e/o procedure nuove, sono state aggiornate le procedure esistenti e sono state aggiunte delle regole di comportamento che devono essere seguite dalle funzioni aziendali, così come dalle persone ad esse subordinate gerarchicamente con le relative responsabilità; allo stesso tempo sono stati individuati i tipi di controllo e il ruolo dell'organismo di vigilanza.
Tenuto conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività svolta, della natura impiegatizia dei dipendenti si è deciso di strutturare il presente modello organizzativo di sei parti speciali relative alle macroaree nelle quali, dopo la mappatura del rischio, si è ritenuto sussistere un rischio aziendale in ordine a possibili violazioni della normativa di riferimento.
Per ragioni di comprensione dei soggetti fruitori nella macroarea dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono stati inseriti i reati propri di corruttela che presuppongono la natura di pubblico ufficiale dei soggetti che si interfacciano con la Società.
Nelle parti speciali sono state preliminarmente individuate le aree di rischio e, quindi, indicati i protocolli da seguire per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati.
Più segnatamente nelle sei aree sono state dettate delle linee di comportamento generali e specifiche cui le risorse aziendali e i collaboratori esterni devono attenersi per evitare di incorrere nelle sanzioni espressamente previste nella parte speciale dedicata al "Sistema Disciplinare".

Per le altre categorie di reati si è ritenuto di non prevedere specifiche parti speciali atteso che il rischio di commissione di reati è stato ritenuto pressoché nullo e, dunque, si ritiene sufficiente che i destinatari si attengano al rispetto dei principi generali contenuti nel presente

modello e nel codice etico.

ESA SPA - SOCIETA' BENEFIT

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "A"

PARTE SPECIALE"A"

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

"*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito*".

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare*".

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*".

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona

offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Concussione (art. 317 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni*".

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno*".

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni*".

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni*".

Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo*".

Istigazione alla corruzione (art. 322)

"*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,*

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

"*Le disposizioni degli articoli … da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei*

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli … 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte

della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

A. 2 AREE DI RISCHIO

a) Gestione appalti pubblici servizi, richiesta/ottenimento autorizzazioni, concessioni, permessi

In tale ambito rientrano le attività inerenti la partecipazione alle gare di appalto, l'aggiudicazione e la gestione di pubblici servizi, la richiesta e la gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative e l'invio e la ricezione di documenti alla/dalla PA.

L'attività precipua dell'ente inerisce la partecipazione alle gare di appalto, indette da enti pubblici di vario genere, nonché la pedissequa eventuale aggiudicazione e gestione del servizio.

Inutile dire che tali attività risultano particolarmente sensibili ed attengono tutte le varie fasi del processo che vanno dalla trattativa commerciale sino al controllo della qualità e conformità del servizio offerto.

In tutta tale trafila il rapporto con pubbliche autorità, dipendenti, esercenti ed incaricati di pubblico servizio sono all'ordine del giorno e ineriscono il core business dell'ente che, per sua definizione, esiste proprio onde poter gestire servizi pubblici.

Alla luce delle considerazioni superiori il complesso delle attività di business costituisce certamente area particolarmente sensibile e comporta contatti, anche per interposta persona, con pubblici funzionari, competenti sia all'istruttoria degli appalti, all'aggiudicazione, al rinnovo delle condizioni contrattuali, alla revoca, alla modificazione del provvedimento concessorio e

alla verifica degli adempimenti spettanti al Consorzio e alle modalità del suo esercizio.

In tale ambito possono essere commessi nell'interesse della persona giuridica reati di corruzione finalizzati ad ottenere un interessamento del pubblico funzionario nella pratica amministrativa, in cambio della dazione o della promessa di una somma di denaro o di altra indebita utilità.

A puro titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- corruzione di un pubblico funzionario in sede di stesura di un bando pubblico al fine di assegnare, nella successiva fase di valutazione delle offerte commerciali, punteggi maggiori al Consorzio;
- corruzione di un pubblico funzionario al fine di ottenere un maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta commerciale;
- corruzione di un pubblico funzionario al fine di ottenere un minor punteggio dei propri competitor in sede di valutazione dell'offerta commerciale;
- corruzione di un pubblico funzionario nella fase di formulazione dell'offerta;
- corruzione di un pubblico funzionario durante l'attività di verifica della qualità del servizio offerto;
- corruzione di un pubblico funzionario nella fase di valutazione della conformità del servizio offerto con quello indicato nell'offerta commerciale;
- corruzione di un pubblico funzionario nella fase di valutazione della conformità del servizio offerto con quello indicato nell'offerta commerciale;
- corruzione di un pubblico funzionario nella fase del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;

b) Gestione rapporti con la P.A. e/o con le AA.PP.di Vigilanza

Possono presentare profili di rischio (corruzione ai danni dello Stato/truffa aggravata ai danni dello Stato/ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di vigilanza) le attività svolte da funzioni della Società che intrattengono in via ordinaria rapporti con:

- gli Enti previdenziali e assistenziali per la Gestione dei trattamenti previdenziali e dei relativi accertamenti/ispezioni;
- le Università;
- gli Enti della PA che certificano il Sistema di Qualità aziendale;
- gli Enti preposti alla gestione delle assunzioni di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gli Enti che si occupano delle fasi di ispezione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene su lavoro.

Possono, inoltre, in via astratta presentare profili di rischio (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di vigilanza) la predisposizione delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi e, più in generale, l'invio e la ricezione di documenti alla/dalla PA.

- gli Enti che si occupano della verifica dello smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito di tale attività possono essere commessi:

- reati di corruzione, in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione agli adempimenti spettanti alla Società nelle materie sopra indicate (esempio corruzione di un funzionario di Enti previdenziali, di Enti sanitari (es. ASL) o

dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità);

c) Rapporti con le Autorità di Vigilanza in genere.

Il processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e organi ispettivi ministeriali è potenzialmente a rischio in quanto potrebbe originare illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001, quali l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza (ad esempio attraverso la predisposizione di documentazione non veritiera, l'occultamento/omissione di documenti e informazioni rilevanti.) e la Corruzione. A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- corruzione di un rappresentante della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione del commercialista della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e/o più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro o la promessa di assunzione di persona gradita;

d) Gestione ed erogazione di finanziamenti agevolati e pubblici a privati e Imprese

La gestione di finanziamenti agevolati e di contributi a privati e/o a Imprese espone, in via potenziale, la Società alla commissione dei reati di corruzione, ad esempio in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere un parere positivo in ordine all'ammissibilità di una domanda, all'erogazione del finanziamento ovvero all'accelerazione dei tempi di erogazione.

e) Gestione di acquisti ed approvvigionamenti

Il processo di gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze e la relativa liquidazione delle fatture, costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

Il reato di corruzione potrebbe, infatti, essere commesso attraverso la gestione poco trasparente del processo di selezione del fornitore/professionista (ad esempio, con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o Società vicine o gradite ai soggetti pubblici, al fine di ottenere favori nell'ambito delle attività aziendali).

Pertanto il conferimento di consulenze/emissione di ordini di acquisto può anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: si pensi, ad esempio, al caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di un pubblico agente (o di suoi familiari o Enti allo stesso riconducibili) al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre, attraverso il conferimento di contratti di consulenza/emissione di ordini di acquisto di beni fittizi, la Società può:

- costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare per la corruzione di pubblici agenti;
- essere altresì utilizzata quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un familiare di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società). Particolare attenzione deve essere altresì rivolta al conferimento di contratti di consulenza o prestazione professionale

a favore di soggetti terzi che potrebbero – al fine di avvalorare la propria attività – utilizzare una parte dei compensi pattuiti per attribuire indebiti vantaggi a favore di pubblici funzionari e nell'interesse della Società. Infine si evidenzia che i contratti di consulenza o prestazione professionale sono particolarmente a rischio in quanto presentano, rispetto alla fornitura di beni, una maggiore difficoltà di individuare valore e contenuti della prestazione.

f) Affari legali e gestione dei contratti - Contenzioso

In tale ambito rientrano le attività inerenti i diversi tipi di contenzioso, quali quelli in ambito giuslavoristico, amministrativo, tributario, penale o civile, ivi compresi gli arbitrati rituali. Tali attività, infatti, comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali di fiducia della Società) con gli organi giudiziari o amministrativi, competenti ad istruire e decidere il contenzioso, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc., cui compete lo svolgimento di attività ispettiva o di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria. Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della Società, reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di diversa natura nella gestione del contenzioso. A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna delle controparte, in cambio, ad esempio, della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una Società estera facente capo al medesimo;

- corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo ad occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio, ad esempio, del pagamento di una somma di denaro;
- corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronunzia favorevole alla Società, in cambio della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, la messa a disposizione di un appartamento o l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla Società);
- corruzione di un Pubblico Ministero, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità.

g) Selezione del personale - Valutazione e incentivazione del personale (gestione del personale)

Il processo di selezione e assunzione del personale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La selezione del personale presenta, infatti, profili di rischio in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di pubblici funzionari quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore. A titolo esemplificativo, si può rappresentare il caso della corruzione di un pubblico funzionario attraverso la promessa di assunzione di un familiare (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore. Il processo di valutazione ed incentivazione

del personale e, più in generale, la gestione del personale può presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano:

- riconosciuti ad un congiunto (o persona gradita) di un pubblico funzionario, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica d'interesse della Società;
- assegnati a dipendenti bonus/incentivi sproporzionati rispetto alla parte fissa del loro compenso (o legati ad uno specifico obiettivo, esempio ottenimento di un determinato contratto) potendo ciò spingere il lavoratore dipendente a compiere atti di corruzione per raggiungere i propri obiettivi;
- riconosciuti bonus/incentivi "ingiustificati" al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi sia direttamente attraverso l'accreditamento da parte del lavoratore dipendente di somma, o parte di essa, su un conto intestato ad una Società estera facente capo al pubblico funzionario sia indirettamente attraverso la creazione di fondi occulti a disposizione della Società.

h) Amministrazione e Finanza

Il processo di amministrazione e finanza costituisce un'ulteriore serie di attività attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione amministrativa, infatti, può configurare comportamenti illeciti quali, a solo titolo di esempio non esaustivo: - pagamento di fornitori in anticipo rispetto alla (o entro la) scadenza a fronte di ricezione di danaro o di altra utilità; - alterazione di fatture passive per precostituire fondi destinati a provviste extra contabili per esercitare attività illecite quali, tra le altre, corruzione o concussione; - manomissione e

alterazione dei dati di bilancio al fine di costituire fondi extracontabili per attività corruttive.

i) Omaggi/liberalità/ godimento di beni aziendali/sponsorizzazioni

I processi di gestione delle sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità, costituiscono delle possibili modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire, infatti, un potenziale strumento per la commissione del reato di corruzione verso dipendenti e rappresentanti della PA per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione di ordini/contratti, ottenimento di licenze, ecc.). La gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma dalla Società a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (omaggi in occasione di ricorrenze, pranzi, viaggi e soggiorni; messa a disposizione di beni aziendali, ecc.) si presenta a rischio in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovute a pubblici funzionari o soggetti ad essi collegati. Si pensi, ad esempio all'invio ad un pubblico funzionario, in occasione della conclusione di un contratto, di un omaggio non di "modico valore" quale corrispettivo all'interessamento di detto funzionario nella pratica relativa alla Società. Con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazioni si evidenzia che, in via astratta, un contratto per la fornitura di sponsorizzazioni può essere utilizzato dalla Società come mezzo per creare disponibilità occulte. Ciò può avvenire allorché vengano fatti artificiosamente figurare costi a carico della Società superiori al valore economico delle prestazioni di sponsorizzazione fornite al fine di creare disponibilità occulte. Si cita a titolo esemplificativo il caso della sponsorizzazione di manifestazioni o iniziative sportive nelle quali viene fatto figurare come versato dalla Società un corrispettivo superiore a quello

effettivamente destinato alla sponsorizzazione, con l'intesa che il soggetto sponsorizzato restituirà, in forma occulta, parte del corrispettivo alla Società sponsorizzante. L'insidiosità di tale condotta appare particolarmente marcata in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e quindi della difficoltà di identificare l'effettivo valore economico della prestazione resa. I processi in analisi possono, inoltre, presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano:

- sponsorizzati eventi/manifestazioni di gradimento su indicazione del funzionario pubblico al fine di ottenere privilegi o vantaggi indebiti o non dovuti per la Società;
- effettuate donazioni/liberalità a soggetti riconducibili a funzionari pubblici;
- effettuate donazioni/liberalità "falsate" al fine di rendere disponibili somme di denaro/beni utilizzabili per fini corruttivi.

l) Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione ovvero una modalità attraverso cui la Società può creare disponibilità occulte. Si cita, a titolo esemplificativo, il caso della corruzione di un pubblico funzionario attraverso il sostenimento di costi ed oneri che la Società indica quali spese di rappresentanza per giustificare il connesso esborso finanziario. Tali spese potrebbero, pertanto, costituire, il potenziale strumento attraverso il quale commettere il reato di corruzione verso pubblici dipendenti o incaricati di pubblico servizio.

Obiettivo della Parte Speciale A è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che la

società si è data nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi al di fuori della prassi aziendale, cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o

comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. L'offerta di regali deve essere documentata per consentire all'OdV i controlli opportuni;

- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- riconoscere corrispettivi riguardanti contratti con la pubblica amministrazione che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'oggetto del contratto;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- gli outsourcing partners e i consulenti esterni della Società eventualmente coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale A devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino:

1. di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello Organizzativo di Società e di impegnarsi ad osservarne il contenuto;
2. di segnalare tempestivamente all'O.d.V. di Società eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Riguardo attività affidate in outsourcing che prevedono contatti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, deve essere previsto in ciascun contratto di outsourcing l'inserimento di clausole formalizzate che consentano alla Società di svolgere audit riguardanti i citati contatti con la Pubblica Amministrazione, presso gli outsourcing partners stessi.

Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo.

Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono possedere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linee di riporto gerarchico. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti anche una specifica procura scritta. Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Nell'ambito di eventuali ispezioni cui la Società dovesse essere oggetto la delega a intrattenere rapporti con la PA è espressamente conferita agli appartenenti all'ufficio legale del gruppo.

Gli incarichi conferiti agli outsourcing partners ed ai consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione delle attività da svolgere e del compenso pattuito.

A. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti Società ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli in relazione alle attività ritenute a maggior esposizione al rischio.

Riguardo i rapporti con la P.A., sono stabilite le seguenti regole:

- ogni operazione, ritenuta rilevante dall'Organismo di vigilanza, deve essere documentata su una scheda di evidenza, che sarà compilata e aggiornata dal responsabile designato. La gestione delle schede di evidenza è oggetto di apposita procedura aziendale;
- i contratti con Consulenti, outsourcing partners devono contenere clausole standard (incluse le conseguenze di eventuali violazioni del Modello);
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
- l'O.d.V. deve periodicamente ricevere per iscritto le schede di evidenza e qualsiasi informazione accessoria inerente le attività svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare, dovrà essere tempestivamente informato all'insorgere di qualsiasi criticità o conflitto di interesse nei rapporti con la stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività sensibili oggetto della Parte Speciale A, Società adotta procedure specifiche in osservanza, oltre che di quanto già evidenziato, dei seguenti principi.

A. 4.1 Stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e non pubblici; gestione di attività benefiche;

- devono essere definite linee guida relative alle attività di sponsorizzazione, promozione e liberalità , nonché un piano periodico di iniziative benefiche;
- deve essere definita una procedura che garantisca il rispetto delle linee guida e del piano di cui al punto precedente, individui i criteri per la scelta delle sponsorizzazioni, delle attività promozionali e delle iniziative benefiche, disciplini il procedimento deliberativo;
- le sponsorizzazioni e le attività promozionali sono in ogni caso autorizzate da una funzione diversa rispetto a quella che le gestisce;
- semestralmente i contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici devono essere comunicati all'O.d.V.;
- le liberalità sono in ogni caso erogate in seguito ad apposite richieste.

A. 4.2 partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti di Pubbliche Amministrazioni italiane o comunitarie

1. Le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi;

2. nella fase di partecipazione ai bandi per finanziamenti pubblici, i rapporti con l'ente pubblico sono intrattenuti esclusivamente da:
    a. personale di Società a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto esterno;
    b. outsourcing partners delegati a tale funzioni;
3. Il personale appositamente delegato e/o gli outsourcing partners trasmettono all'O.d.V., a cadenza annuale, un report con indicati i bandi a cui Società ha deciso di partecipare;

   I responsabili delle aree che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o gli outsourcing partners verificano la completezza, correttezza e veridicità dei dati e dei documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici. L'Organismo di Vigilanza può chiedere ai responsabili delle aree che intrattengono rapporti con la Pubblica una relazione riguardante le verifiche effettuate;
4. al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per l'archiviazione all'O.d.V.;

I rapporti con enti pubblici devono essere gestiti da soggetti aziendali a ciò espressamente delegati e/o dagli outsourcing partners in base a dei contratti che evidenzino espressamente tale attività.

A. 4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici

1. Alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati che appartengono all'ufficio legale;
2. copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'OdV;

3. Eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate all'O.d.V.

A. 4.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni

- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali e territoriali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti. I responsabili delle aree che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici;
- i rapporti con enti pubblici devono essere gestiti da soggetti aziendali a ciò espressamente delegati.

A. 4.5 Assunzioni, scelta degli outsorcing partner e dei docenti per l'eseuzione dell'attività formazione

- La procedura di selezione del personale che deve essere assunto deve essere trasparente ed adeguatamente tracciata. Le risorse devono possedere competenze specifiche aderenti alle mansioni cui sono destinate e la loro retribuzione non deve essere sproporzionata rispetto all'attività prestata;
- Gli outsorcing partner devono essere in possesso dei requisiti di competenza ed onorabilità e devono essere retribuiti a condizioni di mercato. Non possono essere erogate somme senza titolo e i pagamenti

possono devono essere tracciati ed eseguiti solamente dopo emissione di apposita notula e/o fattura.

A. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "A".

In particolare, nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni competenti, l'organismo di Vigilanza effettua periodici controlli a campione con particolare riferimento a:

- il sistema di deleghe aziendali e l'aggiornamento dello stesso in relazione alle funzioni preposte allo svolgimento dei processi sensibili;
- la disponibilità di una documentazione completa ed esaustiva, la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nel processo decisionale e l'esistenza di un flusso informativo adeguato;

- l'attuazione degli eventuali interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti non adempienti;
- l'adeguatezza delle clausole contrattuali utilizzate per la regolamentazione dei rapporti con Consulenti;
- alla luce di quanto emerso in sede di mappatura del rischio si stima necessario eseguire ogni anno un audit formale con il responsabile del settore che si occupa di predisporre la documentazione prodotta in occasione di partecipazione a bandi e gare pubbliche;

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "B"

PARTE SPECIALE"B"

I REATI SOCIETARI
(ART. 25-TER DEL DECRETO)

B.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei*

mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)

Articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L 28 dicembre 2005, n. 262.

In merito al mancato espresso richiamo all'art. 173-Bis TUIF (art. 173-Bis: "Falso in prospetto" introdotto con L. 262/05 nel Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria -D.Lgs 24.02.1998, n. 58), Cfr. Juris sub art. 25-Ter, lett. g): Cass.sez.un. n.34476 del 23 giugno 2011: "Il delitto di cui all'art. 174-bis non è incluso nell'elenco dei reati previsti dall'art. 25 ter d. lgs. n. 231 del 2001". CED Cass. Pen. 2011.

2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Articolo abrogato dall'art. 37, p.to XXXIV, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

In merito al mancato espresso richiamo all'art. 174-Bis TUIF (art. 174-Bis: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicaizoni delle società di revisione"Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria -D.Lgs 24.02.1998, n. 58 - formalmente abrogato ex art. 40, D.Lgs n. 39/2010), ed alla presunta sostituzione del medesimo con l'art. 27 D.Lgs n. 39/2010, rubricato:"Falsità nelle relazioni o nelle comunicaizoni dei responsabili della revisione legale",vedasi Cass. sez. un. n.34476 del 23 giugno 2011: "Il delitto

di cui all'art. 174-bis non è incluso nell'elenco dei reati previsti dall'art. 25 ter d. lgs. n. 231 del 2001". CED Cass. Pen. 2011.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un*

anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto*".

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629-Bis c.c.)

"*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del*

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

Corruzione tra privati (*) (Art. 2635 c.c.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

(*) Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

"*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni*".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

"*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata*

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi*

dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

B. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

a) tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie;

b) gestione dei rapporti con il Sindaco e con gli outsourcing all'atto della formazione del bilancio;

c) rapporti commerciali con terze società.

Nell'ambito delle attività sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, riguardo:
a-b) la predisposizione della documentazione propedeutica alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili periodiche, nonché in generale, tutta l'attività propedeutica alla formazione del bilancio annuale e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Sindaco e con le risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio.
I reati relativi a questa area sono riferibili anche alle false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale.

Obiettivo della Parte Speciale B è quello di indicare i comportamenti che la Società intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

c) a seguito dell'introduzione del reato di corruzione tra privati la Società ritiene sensibili tutte quelle trattative commerciali concluse ad un prezzo troppo favorevole per l'azienda tali da ingenerare il sospetto sull'esistenza di un accordo fraudolento con un soggetto apicale di un partner commerciale.

Obiettivo della parte speciale B è dunque quello di prevedere una serie di controlli sulle condizioni economiche applicate ai partner commerciali in occasione della sottoscrizioni di contratti attivi.

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio (bilancio civilistico, bilancio gestionale, bilanci periodici) e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in

loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica della Società;

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

c) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili;

d) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività futura di controllo da parte del Sindaco e delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio consolidato;

e) porre in essere operazioni commerciali che esulano dai normali prezzi di mercato.

Occorre garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuative, le risorse esterne ed il Sindaco che si occupano della redazione del bilancio siano sempre posti nelle condizioni di operare il proprio controllo legale, organizzativo e contabile.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è necessario assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Sindaco e delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio o dei soci.

Inoltre, è necessario osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- omettere di comunicare all'Organo amministrativo ed al Sindaco le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con la Società;

- Concludere accordi fraudolenti che consentano la applicazione di condizioni commerciali fuori mercato che arrechino un evidente danno alla controparte.

B. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti sono definite e di seguito riportate, una serie di regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli in relazione alle attività ritenute a maggior esposizione al rischio.

1. Esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;
2. Prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, da tenersi prima della riunione indetta per l'approvazione del bilancio, tra:
   a. l' O.d.V. ed il Sindaco;
   b. l' O.d.V. le risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio;
3. Mettere a disposizione del Sindaco e delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio tutta la documentazione sulla gestione della società di cui i due organismi di controllo necessitano per le verifiche di competenza.

In particolare:

- in riferimento alle attività affidate in outsourcing che riguardino le Aree di attività a Rischio sopra indicate (punto B.2), deve essere previsto in ciascun contratto di outsourcing l'inserimento di clausole formalizzate che:
  - prevedano il divieto di:
    - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
    - violare i principi previsti nella presente Parte Speciale;

- consentano alla Società di svolgere audit riguardanti le sopra richiamate attività, presso gli outsourcing partners stessi.

In particolare, nei contratti con i Consulenti e con gli outsourcing partners, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

- per le attività relative alla predisposizione ed alla trasmissione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, non esternalizzate, la società deve prevedere:
  - la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema, anche informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  - che i documenti aventi carattere di informativa finanziaria devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali.

4. Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio, anche in ipotesi di tipo concorsuale con esponenti aziendali, nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con dette risorse, deve esserne assicurata l'indipendenza.
5. La gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. La documentazione relativa a tali operazioni dovrà essere tenuta a disposizione dell'O.d.V.
6. Le transazioni commerciali concluse a condizioni fuori mercato dovranno essere necessariamente autorizzate da un soggetto all'uopo incaricato di effettuare una verifica della documentazione allegata al fascicolo; il

soggetto all'uopo incaricato dovrà anche svolgere un'attività di *audit* con il personale del partner commerciale onde verificare che le condizioni contrattuali applicande non sono frutto di un accordo fraudolento assunto in danno del partner stesso.

B. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

b) con riferimento al bilancio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio consolidato una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- alla luce di quanto emerso in sede di mappatura del rischio si stima necessario eseguire ogni anno un audit formale con il responsabile del settore che si occupa di fornire i dati alle risorse che si occupano della redazione del bilancio;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Sindaco e le risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio consolidato) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "C"

PARTE SPECIALE"C"

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI E SANZIONI

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Art. 55 D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81)

"E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
[comma II]. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni

mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno".
Articolo modificato dall'articolo 39, comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente sostituito dall'articolo 32, comma 1, del D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

C. 2 AREE DI RISCHIO

Per quanto riguarda la Società, in questa Parte Speciale si fa riferimento alla gestione complessiva nell'attività della società dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

C. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- septies del D.Lgs. 231/2001).

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, gli outsourcing partners e i Consulenti sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro segnalando eventuali variazioni di rischio;
- adottare comportamenti responsabili in merito ai rischi propri del luogo di lavoro;
- assicurare la propria disponibilità per l'espletamento dei controlli periodici, ivi comprese le visite mediche aziendali.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- *septies* del D. Lgs. 231/2001);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

In particolare è fatto divieto di:

1. aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
2. tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
3. sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
4. sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
5. mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori della Società e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro nella disponibilità della Società.

C. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La Società pone particolare attenzione all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Società, anche in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 30 del TU sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), si è attivata per raggiungere un livello organizzativo allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente. Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutta l'azienda attraverso l'analisi delle diverse mansioni e l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione; esso è stato redatto tenendo conto delle linee guida dettate in subjecta materia.

La formazione e l'informazione in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro costituiscono il primo strumento di prevenzione degli infortuni.
La società adotta procedure aziendali che garantiscono l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa posta a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e una organizzazione interna che assicura le competenze necessarie per la gestione del rischio e le adeguate sanzioni per le violazioni di tali misure.
La documentazione relativa all'attività di cui sopra deve essere trasmessa all'O.d.V. affinché possa conservarla nel proprio archivio quale registrazione dell'attività di attuazione del Modello in materia di sicurezza.
La Società si impegna a:

- adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal documento di Valutazione dei Rischi;
- utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente;
- impiegare il personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, ecc.);
- fare osservare a tutti i dipendenti e a tutti i collaboratori le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta;
- disincentivare scelte aziendali tese al risparmio dei costi nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

C. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. sono:

- verificare periodicamente l'osservanza delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- coordinarsi con il datore di lavoro e con i responsabili per la sicurezza affinché i controlli ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e/o collaboratore e predisporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

L'Odv può avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "D"

PARTE SPECIALE"D"

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(ART. 24 BIS DEL DECRETO)

D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto in materia di gestione informatica e gestione dei dati sono di seguito riportati.

Documenti informatici (art. 491-*bis* cod. penale)

"*Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni*"

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*";

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476*";

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni*";

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

"*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*";

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

"*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo*";

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

"*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi*";

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

"*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00*";

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata";

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

"*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito*";

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480*";

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

"*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private*";

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

"*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*";

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

"*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*";

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

"*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*";

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

"*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente*

pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. penale)

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offBDirection; negli altri casi si procede d'ufficio".

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. penale)

"*Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.*

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. penale)

"*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro*".

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

"*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offBDirection.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprBDirection esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. penale)

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater."

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. penale)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui,*

è punito, a querela della persona offBDirection, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno quattro anni e si procede d'ufficio."

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. penale)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata."

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* cod. penale)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,*

inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* cod. penale)

"*Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. penale)

"*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00*".

D. 2 AREE DI RISCHIO

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, al Codice della privacy e al nuovo regolamento europeo 679/2016 in tema di protezione dei dati sensibili, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei debitori e dei terzi.

Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti è la gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

a) gestione del profilo utente e del processo di autenticazione,
b) gestione e protezione della postazione di lavoro,
c) gestione degli accessi verso l'esterno,
d) gestione e protezione delle reti,
e) gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione,
f) sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività precisando che il gruppo di cui fa parte la Esa SpA – Società Benefit è dotato di un proprio responsabile informatico che svolge la propria attività, seppur in forma esterna, a favore della società.

D. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Con l'approvazione del regolamento comunitario 679/2016 assume particolare rilevanza la codificazione dei diritti all'oblio, all'accesso e alla portabilità, ovvero a ricevere informazioni riguardanti i dati elaborati in un formato di uso comune e leggibile da dispositivi automatici.

Il Gdpr, inoltre, chiarisce il diritto a essere informato delle azioni intraprese e le garanzie poste in atto da chi raccoglie ed elabora i dati, in modo da poter limitare o revocare il proprio consenso al trattamento.

Rimarranno esclusi dal trattamento informazioni che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Esa SpA – Società Benefit si pone sono i seguenti:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla. Riguardo le informazioni riservate, in particolare riferite ai potenziali dipendenti, è necessario avere:

1. certezza dei luoghi ove i dati vengono conservati e accessibilità vigilata;
2. automatismo del back up dei dati per la conservazione nei server aziendali.

- Protezione: Il compito del responsabile del trattamento dei dati sarà quello di garantire l'efficienza ed efficacia delle misure necessarie a dare la massima protezione ai dati sensibili messi a disposizione da utenti, partner, dipendenti e soggetti terzi;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
- Informazione: Il nuovo regolamento comunitario impone lo specifico obbligo di informazione che il responsabile del trattamento deve fornire a chi mette a disposizione i propri dati sensibili.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale, tenuto conto del ruolo proattivo che il responsabile del trattamento dei dati deve svolgere all'interno dell'azienda affinchè siano assicurati tutti i diritti a chi mette a disposizione i propri dati sensibili tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quello all'oblio, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti, degli outsourcing partners e dei consulenti di Esa SpA – Società Benefit (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
2. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e cancellare dati e informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e produzione e diffusione di apparecchiature e software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- istallare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi e del Responsabile al Trattamento dei dati;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi, gli uffici amministrativi ed il Responsabile al trattamento dei dati sensibili e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile dei Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà

dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione dei propri Responsabili;

- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone;
- evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi e del Responsabile al trattamento dei dati sensibili. Qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

1. Separazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
2. Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
3. Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
   - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
   - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
4. Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali, anche di natura informatica, e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Riguardo attività informatiche affidate in outsourcing, deve essere previsto in ciascun contratto di outsourcing l'inserimento di clausole formalizzate che

consentano alla Società di svolgere audit riguardanti tali attività, presso gli outsourcing partners stessi.

"D 4: "Connessione tra MOG e GDPR, principi generali e comportamenti specifici per l'azienda e per l'ODV":

Con l'introduzione della normativa che prevede-impone l'adozione del GDPR il Legislatore ha inteso porre l'obiettivo della responsabilizzazione che si può -e si deve- realizzare attraverso un modello che si potrebbe definire "modello organizzativo privacy" che presenta molti punti in contatto, sia come filosofia dell'impianto sia come contenuti peculiari, con il "modello organizzativo 231".

In entrambi i modelli, difatti, si individuano centri di imputazione di attività, alcune delle quali di sorveglianza e altre di formazione e altri punti di contatto sono ravvisabili nella mappatura dei rischi e dei trattamenti dei dati.

In effetti individuare i focolai del rischio per le persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati personali è un ottimo metodo per calibrare le relative misure tecniche e organizzative, che il titolare del trattamento deve obbligatoriamente predisporre per dimostrare la sua avvenuta responsabilizzazione; l'individuazione e prevenzione del rischio sono principi alla base della stesura del MOG.

Quest'ultimo comparto normativo delinea un sistema di responsabilità per le organizzazioni, in primis quelle imprenditoriali, e nel contempo configura le strade per attenuare, ma anche per eliminare il rischio delle pesanti sanzioni amministrative correlate alla commissione da parte dei manager aziendale oppure dei dipendenti di un serie di uno dei reati inclusi tra i reati "presupposto".

Dal punto di vista dell'inquadramento, peraltro, il regolamento europeo sulla privacy ha una visuale ed una cornice più ampia, non limitata alla costruzione

di un di un'impalcatura sanzionatoria a maggiore tutela di alcuni beni giuridici ovvero di quelli protetti dalle norme incriminatrici.
Al fine di creare la corretta integrazione tra i due sistemi di controllo, ad integrazione di quanto già previsto nel MOG, si sono individuati centri di imputazione di attività, alcune delle quali di sorveglianza, altre di formazione, e le pedisseque misure di rimedio.
Tra i criteri specifici di comportamento, qui introdotti, vi è dunque l'obbligo di individuare un centro di sorveglianza molto importante, che è rappresentato dalla funzione del responsabile della protezione dei dati, e di pianificare la formazione e l'istruzione in ordine al rispetto degli standard relativi al trattamento e alle misure di sicurezza.
La pianificazione riguarderà anche il costante aggiornamento della mappatura dei rischi connessi alla commissione di reati informatici che, anche alla luce della normativa introdotta, subiranno una probabile espansione nei prossimi anni.
Tra i comportamenti specifici dell'OdV sarà opportuno annoverare:
1. Audit costante com il responsabile del trattamento dei dati sensibili;
2. Verifica della effettiva esecuzione della formazione del personale;
3. Costante aggiornamento della mappatura dei rischi connessi alla commissione dei reati informatici".

D. 5 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti dovranno essere osservati i seguenti principi di riferimento.
In riferimento alla Gestione ed al monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici è necessario che vi sia:

- una gestione del rischio informatico, che, allo stato attuale non presenta criticità oggettive o in precedenza riscontrate tali da consentire un'identificazione e una classificazione del problema, né la presenza di un piano d'azione correttivo. Tale documentazione sarà prodotta e aggiornata con regolarità non appena sarà riscontrata una criticità rilevante;
- la redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- l'attuazione di una politica di formazione e di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- l'attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo;
- l'attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- l'attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
- la proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
- la previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti

riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza);

- la predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

D. 6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati;
- coordinarsi con il Responsabile dei Sistemi Informativi e con il Responsabile del trattamento dei dati sensibili. In particolare, dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni;

- conservare la documentazione relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio.

In particolare, nello svolgimento dei propri compiti e con il supporto delle funzioni competenti, l'organismo di Vigilanza può effettuare periodici controlli a campione.

Si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "E"

PARTE SPECIALE"E"

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

In tema di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita il D. Lgs. n. 231/2001, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 15/12/2014 entrato in vigore il successivo 1° gennaio 2015, prevede l'art. 25-octies ai sensi del quale:

"*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648 ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

I reati considerati nell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sopra riportati sono:

Ricettazione *(art.648 c.p.)*

"1) Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

2) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
3) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio *(art.648 bis c.p.)*
"1) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3) La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *(art.648 ter c.p.)*
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Autoriciclaggio *(art.648 ter.1 c.p.)*

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.

La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".

Trasferimento fraudolento di valori art. 512-bis c.p

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

E. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati previsti dalla presente parte speciale sono considerate le seguenti:

- pagamenti ed incassi;
- rapporti finanziari con società facenti capo ai soci della società medesima e/o del gruppo;
- attività commerciali non rientranti nella gestione caratteristica delle società e della Società. Tali attività sono quelle che, pur essendo previste nell'oggetto della Società, non rientrano nel core business aziendale ovvero l'organizzazione di corsi formativi.
- Attività che potrebbero essere strumentali ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

E. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

D.Lgs. n. 231/2001

Nell'ambito della presente sezione della parte speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648- ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che le Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo - Case study 140801-confindustria-231-01-antiriciclaggio.doc che ai sensi dell'art. 25-octies, decreto 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.

La finalità del decreto 231/2007, come successivamente modificato ed integrato, consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento che, ad eccezione dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) che sono applicabili alla generalità dei soggetti, riguardano una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto: banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.). Nei loro confronti trovano applicazione gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 41 e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto e precisati, da ultimo, nei provvedimenti di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, nonché le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006

e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

Si evidenzia che questi ultimi provvedimenti devono essere interpretati alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 19 dicembre 2007, che individua le disposizioni di normativa secondaria da considerare ancora compatibili a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007.

È stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Impatti sugli adempimenti ex Dlgs 231/01

Analizzando le fattispecie di reato contemplate dai Decreti 231/2007 e 231/2001 si arriva alla conclusione che, ai fini dei suddetti decreti, l'introduzione dell'autoriciclaggio non comporterebbe problematiche per molti degli operatori, ad oggi, chiamati ad applicare entrambi i decreti; infatti, risulta già richiesto a tutti gli intermediari di individuare e segnalare le anomalie connesse alle condotte di autoriciclaggio mediante l'applicazione dei presidi di controllo adottati all'interno dei Modelli Organizzativi per contrastare i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali.

Infine, anche gli enti non obbligati dal D. Lgs. 231/2007 non rileverebbero particolari difficoltà nell'aggiornamento dei propri Modelli Organizzativi e delle procedure organizzative interne a seguito dell'introduzione dell'autoriciclaggio nel novero dei reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001;

questo perché le procedure adottate dagli enti per l'abbattimento del rischio di incorrere in "responsabilità amministrativa" per la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato di nuova introduzione.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di Esa SpA – Società Benefit, mentre si applicano ai consulenti ed agli outsourcing partners in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:
   - operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente parte speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
   - ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Esa SpA – Società Benefit ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società appartenenti alla medesima compagine sociale;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Nello svolgimento delle proprie attività gli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti, gli outsourcing partners ed i Consulenti di Esa SpA – Società Benefit, devono essere a conoscenza e rispettare:

- la normativa prevista nel Decreto di Antiriciclaggio n. 231 del 21/11/2007 e successivi aggiornamenti;
- il Codice Etico;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

E. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria, con valore pari o superiore ad euro 5.000,00, derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

1. controparte;
2. scopo, natura e struttura dell'operazione;
3. valore dell'operazione;

- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
- non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 2.999,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000,00 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Particolare attenzione deve essere prestata relativamente alle attività atipiche svolte da Esa SpA – Società Benefit nei confronti delle quali è necessario attuare un monitoraggio costante finalizzato ad evitare la commissione dei reati di riciclaggio. Per attività atipiche si dovranno

considerare tutte quelle che non rientrano nell'attività inerente la commercializzazione di risorse primarie che rappresentano il core business aziendale.

In fase di acquisizione del cliente e nella fase di successiva attività con il medesimo, le funzioni commerciali competenti ne devono valutare anche i profili di "rischio riciclaggio" connessi. Per una corretta valutazione del profilo si devono considerare i seguenti aspetti:

a) settore di attività e professione del cliente; oggetto sociale nel caso di persona giuridica;
b) operatività svolta prevalentemente su conti correnti esteri;
c) residenza o sede sociale del cliente in paradisi fiscali.

Deve essere data, inoltre, attenzione anche alle seguenti operazioni che sono da ritenersi sospette e potenziale veicolo della commissione del reato di riciclaggio:

- cliente con sede nei paesi esteri denominati "off-shore" o soggetti a regimi fiscali o bancari (segreto bancario);
- pagamento di operazioni tramite finanziamento di una banca con sede in uno dei paesi indicati al punto precedente;
- cliente che intende regolare il pagamento dell'operazione con:
    1. una somma di denaro superiore al limite relativo all'uso del denaro contante,
    2. degli assegni e titoli al portatore pari ad Euro 2.999,00, in Euro o in valuta estera;
    3. strumenti estranei alle normali prassi commerciali;
    4. assegni con numeri di serie progressivi;
- transazioni ricorrenti di ammontare di poco inferiore alla soglia limite di Euro 2.999,00.

Prima di entrare in contatto con soggetti sospetti o a rischio e di intraprendere qualsiasi operazione avente uno degli indicatori di anomalia sopra indicati dovrà essere informato il responsabile della funzione competente e l'Organismo di Vigilanza per decidere l'iter procedurale da seguire.

E. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di attivare delle verifiche in qualsiasi momento a seguito delle segnalazioni ricevute. Inoltre, effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di riciclaggio, per verificare il pieno rispetto delle regole e dei protocolli di controllo. Il controllo dell'OdV in ordine ai reati presupposto di che trattasi deve considerarsi ancor più pregnante se si considera che l'art. 52 del D. Lgs 231/07 ha compreso tale organismo fra quelli espressamente preposti alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi e sul rispetto dei divieti imposti dalla disciplina antiriciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e ha l'obbligo di effettuare una verifica annuale sul rispetto della presente sezione del MOG e sulla vigilanza della normativa antiriciclaggio. Alla luce di quanto emerso in sede di mappatura del rischio si stima necessario eseguire ogni anno un audit formale con il responsabile del settore che si occupa di fornire i dati alle risorse che si occupano della redazione del bilancio nonché una verifica sui conti correnti bancari atta a verificare la provenienza delle risorse finanziarie aziendali e alla verifica dei pagamenti.

PARTE SPECIALE "E"

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

D.Lgs. n. 231/2001

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "F"

PARTE SPECIALE"F"

I REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

F.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati tributari attualmente previsti nel Decreto sono:

• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

• occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

F.2 AREE DI RISCHIO

Le prime aree a rischio saranno da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

Va precisato, inoltre, come non sia sufficiente a eliminare il rischio l'aver scelto di esternalizzare tali attività. Invero, in questi casi, può sempre quantomeno ravvisarsi l'onere di predisporre adeguate cautele organizzative al fine di monitorare la costante professionalità e correttezza dell'incaricato.

In secondo luogo, dovranno essere attenzionate le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte.

L'introduzione dei reati tributari tra gli illeciti in grado di determinare la responsabilità "amministrativa" da reato dell'ente è destinata a cambiare la prospettiva dalla quale guardare a questi aspetti della gestione aziendale in generale, consortile nello specifico.

Se fino ad oggi, infatti, aree di attività come quelle menzionate venivano analizzate in quanto fonti di rischio indiretto o "strumentale", in grado di ospitare condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali – a titolo esemplificativo – il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, con l'entrata in vigore della modifica legislativa le stesse dovranno invece essere studiate ed affrontate, con riferimento ai reati tributari, come aree a rischio "diretto".

In altre parole, l'intero sistema di procedure e protocolli già delineato nell'ambito di queste attività dovrà essere sottoposto a revisione, al fine di verificarne l'idoneità preventiva con specifico riferimento agli illeciti richiamati dal nuovo art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001.

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati tributari sono considerate le seguenti:

a) tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, individuazione delle imposte e degli importi da corrispondere;

b) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli outsourcing partners all'atto della formazione del bilancio;

c) integrale tenuta dei documenti contabili e fiscali;

d) erogazione di beni e servizi acquistati nell'interesse del consorzio.

Nell'ambito delle attività sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, riguardo:

a-b) la predisposizione della documentazione propedeutica alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili periodiche, nonché in generale, tutta l'attività propedeutica alla individuazione degli obblighi fiscali in punto di *an* e di *quantum*, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio sindacale e con le risorse esterne.

Obiettivo della Parte Speciale F è quello di indicare i comportamenti che Esa SpA – Società Benefit intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati tributari previsti dal Decreto.

c) di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio sindacale e con le risorse esterne con particolare riferimento all'**occultamento o distruzione di documenti contabili.**

Obiettivo della parte speciale F è dunque quello di prevedere una serie di controlli sulle scritture contabili in generale e sui documenti contabili in particolare.

d) nell'effettiva erogazione di beni e servizi descritti nelle fatture emesse dagli stakeholders e dai fornitori di beni e servizi.

Obiettivo della parte speciale F è dunque quello di prevedere una serie di controlli sulle scritture contabili in generale e sui documenti contabili in particolare nonché sull'effettiva erogazione di beni e servizi descritti nelle fatture emesse dagli stakeholders e dai fornitori di beni e servizi.

F. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio (bilancio civilistico, bilancio gestionale, bilanci periodici) e delle altre comunicazioni sociali, di verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio sindacale e con le risorse esterne con particolare riferimento all'**occultamento o distruzione di documenti contabili** al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e fiscale di Esa SpA – Società Benefit;

- di eseguire un'adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette, seguire le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari";

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, dell'individuazione dei tributi e del loro ammontare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e tributaria di Esa SpA – Società Benefit;
b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e tributaria della Esa SpA – Società Benefit;
c) compromettere l'integrale tenuta dei documenti contabili e fiscali;
d) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività futura di controllo da parte del Collegio sindacale, del revisore e delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio;
e) porre in essere operazioni commerciali che esulano dai normali prezzi di mercato;
f) porre in essere pagamenti che non trovino rispondenza nell'effettiva erogazione del bene o del servizio indicato nel documento fiscale emesso dal fornitore.

Occorre garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuative, le risorse esterne e il Collegio sindacale che si occupano della redazione del bilancio e della individuazione delle imposte dovute, sia in punto di an che di quantum, siano sempre posti nelle condizioni di operare il proprio controllo legale, organizzativo e contabile.

F. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti sono definite e di seguito riportate, una serie di regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli in relazione alle attività ritenute a maggior esposizione al rischio.

1. esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;
2. prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, da tenersi prima della riunione indetta per l'approvazione del bilancio, tra:
   - 2.1. l' O.d.V. ed il Collegio sindacale;
   - 2.2. l'OdV e il revisore contabile;
   - **2.3.** l' O.d.V. le risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio;
3. mettere a disposizione (del Collegio sindacale, del revisore e) delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio tutta la documentazione sulla gestione del consorzio di cui i due organismi di controllo necessitano per le verifiche di competenza;
4. le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria, con valore pari o superiore ad euro 5.000,00, derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

4.1. controparte;

4.2. scopo, natura e struttura dell'operazione;

4.3. valore dell'operazione;

5. non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 2.999,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
6. è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000,00 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
7. nessun pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In particolare:

- in riferimento alle attività affidate in outsourcing che riguardino le Aree di attività a Rischio sopra indicate (punto F.2), deve essere previsto in ciascun contratto di outsourcing l'inserimento di clausole formalizzate che:
  - prevedano il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- violare i principi previsti nella presente Parte Speciale;

- consentano a Esa SpA – Società Benefit di svolgere audit riguardanti le sopra richiamate attività, presso gli outsourcing partners stessi.

In particolare, nei contratti con i Consulenti e con gli outsourcing partners, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

- per le attività relative alla predisposizione ed alla trasmissione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e tributaria della società, non esternalizzate da Esa SpA – Società Benefit, la società deve prevedere:

- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema, anche informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- che i documenti aventi carattere di informativa finanziaria devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali.

Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio e delle imposte e tributi da pagare, anche in ipotesi di tipo concorsuale con esponenti aziendali, nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con dette risorse, deve esserne assicurata l'indipendenza.

In fase di acquisizione del fornitore e nella fase di successiva attività con il medesimo, le funzioni commerciali competenti ne devono valutare anche i profili di capacità di erogazione del bene o del servizio offerto e di congruità

dell'offerta commerciale. Per una corretta valutazione del profilo si devono considerare anche i seguenti aspetti:

a) settore di attività e professione del cliente; oggetto sociale nel caso di persona giuridica;
b) operatività svolta prevalentemente su conti correnti esteri;
c) residenza o sede sociale del cliente in paradisi fiscali;
d) richiesta di pagamento della transazione commerciale con una somma di denaro superiore al limite relativo all'uso del denaro contante, o degli assegni e titoli al portatore pari ad Euro 2.999, in Euro o in valuta estera o mediante utilizzo di strumenti estranei alle normali prassi commerciali o mediante assegni con numeri di serie progressivi;
e) richiesta di pagamenti in via anticipata che non trovano legittimazione nel contratto.

Prima di entrare in contatto con soggetti sospetti o a rischio e di intraprendere qualsiasi operazione avente uno degli indicatori di anomalia sopra indicati dovrà essere informato il responsabile della funzione competente e l'Organismo di Vigilanza per decidere l'iter procedurale da seguire.

Le transazioni commerciali concluse a condizioni fuori mercato dovranno essere necessariamente autorizzate da un soggetto all'uopo incaricato di effettuare una verifica della documentazione allegata al fascicolo volta a dimostrare l'effettiva erogazione del bene e/o del servizio descritto nel documento contabile.

F. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. con riferimento all'individuazione delle imposte da pagare l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
   - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari;
   - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
3. vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alle risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio e dell'individuazione delle imposte da pagare una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
4. effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili;
5. effettua inoltre periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche mediante acquisizione attestante l'effettiva erogazione del bene o del servizio descritto nel documento contabile nonché mediante verifica del rispetto delle disposizioni in merito al pagamento delle prestazioni predette.

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio sindacale, revisore e le risorse esterne che si occupano della redazione del bilancio) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati tributari, anche attraverso verifiche periodiche;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "F".

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e ha l'obbligo di effettuare una verifica annuale sul rispetto della presente sezione del MOG e sulla vigilanza della normativa in materia di prevenzione dei reati tributari.

ESA SPA - SOCIETA' BENEFIT

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

Parte Speciale "G"

Versione	Data	Redatta da	Approvata da
01	03.11.2025	Area Affari Legali Societari	Amministratore Unico

PARTE SPECIALE" G"

ORGANISMO DI VIGILANZA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

G.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale disciplina la composizione, i requisiti e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") istituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

G.2 COMPOSIZIONE

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è di uno, due o tre membri, individuati tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dalla legge e dalle Linee Guida di Confindustria.

La scelta della composizione – monocratica o collegiale – è rimessa all'Organo Amministrativo che la determina tenendo conto delle dimensioni, della complessità organizzativa, della natura delle attività e del grado di rischio-reato connesso all'operatività aziendale.

L'Organo Amministrativo nomina i componenti dell'OdV, ne stabilisce la durata in carica, l'eventuale compenso, le modalità di sostituzione in caso di cessazione o impedimento e i poteri di spesa necessari per l'esercizio delle funzioni.

In ogni caso, l'OdV opera in piena autonomia e indipendenza, è dotato di autonomi poteri di controllo, di adeguate risorse finanziarie e di un flusso informativo periodico e strutturato. L'OdV adotta un proprio regolamento interno che disciplina il funzionamento, le modalità di convocazione, le

deliberazioni, la verbalizzazione, l'archiviazione della documentazione e la pianificazione delle attività di vigilanza, nel rispetto delle previsioni normative e delle disposizioni del presente Modello.

Resta fermo che in tutte le configurazioni, l'OdV garantisce la segregazione delle funzioni, la tracciabilità delle attività svolte, l'effettività dei controlli e l'indipendenza rispetto agli organi amministrativi e di controllo dell'Ente. L'OdV riceve obbligatoriamente i flussi informativi previsti dal Modello, vigila sull'attuazione dei protocolli, sui sistemi disciplinari e sui canali di segnalazione interna (whistleblowing) e ne assicura la corretta gestione.

G.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ

Non possono far parte dell'OdV soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società, che rivestano cariche sociali, incarichi operativi o di consulenza tali da comprometterne l'autonomia o che abbiano riportato condanne, anche non definitive, per reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

I componenti dell'OdV devono possedere requisiti di:

- autonomia e indipendenza, tali da garantire l'assenza di vincoli gerarchici o funzionali con l'Organo Amministrativo o con aree operative aziendali;

- professionalità, intesa come esperienza maturata in ambiti di controllo, legali, societari o di risk management;

- onestà e integrità personale, comprovata dall'assenza di condanne, anche non definitive, per reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Al momento della nomina ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di accettazione dell'incarico, di assenza di cause di incompatibilità e di impegno alla riservatezza.

G.4 FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza, in base alla propria composizione, opera secondo le seguenti modalità:

a) OdV Monocratico

In caso di composizione monocratica, il componente unico esercita con piena autonomia i poteri di iniziativa e di controllo, redigendo verbali delle attività svolte e relazione annuale periodiche all'Organo Amministrativo.

b) OdV Collegiale

In caso di composizione collegiale (due o tre membri), l'OdV opera in forma collegiale. Le riunioni possono svolgersi anche mediante videoconferenza o altri strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti e la tracciabilità degli interventi.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, l'Organismo di Vigilanza deve acquisire obbligatoriamente un consulente esterno scelto secondo criteri di rotazione ed indipendenza. Dopo l'acquisizione del parere, l'Odv procede nuovamente alla votazione ed in caso di perdurante disaccordo, il voto del Presidente vale doppio.

Ogni membro può svolgere individualmente attività di verifica o controllo, restando obbligato a riferirne nella prima riunione utile.

c) Regolamento Interno

L'OdV adotta un Regolamento Interno che disciplina le modalità di convocazione, verbalizzazione e archiviazione, i quorum deliberativi e i criteri di pianificazione delle attività di vigilanza. Il Regolamento è approvato dall'OdV stesso, in piena autonomia e comunicato per conoscenza all'Organo Amministrativo.

G.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

La Società garantisce un flusso informativo costante e completo verso l'Organismo di Vigilanza, impegnandosi a comunicare tempestivamente tutti gli accadimenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Le comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC agli indirizzi ufficialmente comunicati dall'OdV.

Rientrano tra gli accadimenti rilevanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- provvedimenti o comunicazioni provenienti da autorità giudiziarie, amministrative o di vigilanza che coinvolgano la Società;

- segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231 o del Codice Etico;

- provvedimenti disciplinari adottati per violazioni del Modello;

- eventi significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, appalti o rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- variazione degli assetti societari (ad es. modifiche della compagine sociale, della denominazione, della sede legale o della governance);

- ogni altra informazione utile ai fini della vigilanza sull'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere ulteriori informazioni o documenti integrativi, anche tramite verifiche dirette, al fine di valutare la rilevanza dell'evento comunicato.

G.6 DURATA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico può avvenire per:

- scadenza naturale del mandato;

- dimissioni volontarie;

- revoca da parte dell'Organo Amministrativo per giusta causa;

In caso di cessazione di uno dei membri, l'OdV continua a operare con il componente residuo, limitatamente alle attività urgenti e indifferibili, fino alla nuova nomina da parte dell'Organo Amministrativo.

G.7 POTERI

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Può accedere liberamente a tutte le informazioni, documenti e locali aziendali utili allo svolgimento delle proprie funzioni, nonché avvalersi di consulenti esterni.

G.8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I membri dell'OdV sono tenuti a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni e sui dati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Le informazioni acquisite non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'OdV.